

REPUBBLICA ITALIANA

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

**CONTRATTO PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI
EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 17
OTTOBRE 2024 SULLA S.P. 36 IN COMUNE DI PIANORO E SAN
LAZZARO DI SAVENA – CUP C57H25000050003 – CIG B60751C7A8**

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, il Dott. Ing. Maurizio Martelli, nato a Bologna il 15/06/1976, dirigente del Settore Strade Sicurezza e Ciclovie della Città metropolitana di Bologna, con sede in Bologna (BO), via Zamboni, 13, CAP 40126, C.F. e P.IVA 03428581205 (d'ora innanzi anche "Ente" o "Committente") giusta incarico conferitogli da atto del Sindaco metropolitano PG 25763/2022 del 29/04/2022 successivamente adeguato con atto PG 40715 del 30/06/2023, in nome, per conto e nell'interesse esclusivo della quale agisce in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 799/2025, PG 25980 DEL 16/04/2025 e ai sensi degli artt. 107 del D.Lgs. 267/2000 e 18 del D.Lgs. n. 36/2023 (d'ora innanzi anche "Codice"), nonché 39 dello Statuto dell'Ente e 31 del Regolamento metropolitano per la disciplina dei contratti ultravigente, e l'Impresa Marchesi Movimento Terra S.r.l. con sede legale in Pianoro (BO) in Via Fondovalle Savena n.23 (d'ora innanzi anche "Appaltatore" - C.F. 03031811205 P.I. 03031811205) nella persona del rappresentante, Sig. Marchesi Marco nato a Bologna il 02/08/1980 (C.F. MRCMRC80M02A944I) e domiciliato per la carica presso la sede della ditta stessa,

PREMESSO CHE

- a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio

provinciale a partire dalla giornata del 17 ottobre 2024, con Atto del Sindaco

Metropolitano n. 250 del 18/11/2024 sono state anticipate le risorse finanziarie

mediante l'utilizzo di parte del risultato di amministrazione accantonato a fondo

emergenze, nelle more del trasferimento dei fondi da parte della Struttura

Commissariale Straordinaria alla Ricostruzione stanziando per gli interventi di

somma urgenza l'importo necessario al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio alla

pubblica incolumità;

- con successivo Atto del Sindaco n. 11 del 30/1/2025 tali somme sono confluite

nell'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate nel risultato di

amministrazione presunto aggiornato ed è stata proposta apposita variazione di

bilancio per l'applicazione dell'avanzo;

- in data 21/10/2024 è stato redatto il verbale, ai sensi dell'art. 140, comma 1 del

D. Lgs. 36/2023, che attestava la necessità di provvedere all'esecuzione di interventi

di somma urgenza sulla S.P. 36 e contestualmente è stato disposto l'ordine per

l'esecuzione dei relativi lavori alla società Marchesi Movimento Terra Srl con sede

legale in Pianoro (BO) in Via Fondovalle Savena n.23 – (C.F. 03031811205 P.I.

03031811205);

- contestualmente in applicazione di quanto previsto dall'art. 140, commi 1 e 2, del

D.Lgs. 36/2023, è stato disposto l'ordine per l'esecuzione dei lavori volti a

rimuovere le condizioni di rischio e per ricostituire le condizioni di sicurezza

stradale mediante rimozione del materiale terroso, detritico e vegetale mediante

mezzi idonei e con la sistemazione dei luoghi per operare in sicurezza, interventi di

protezione delle sponde, ripristino del deflusso delle acque, per operare in sicurezza

sulla S.P. 36;

- l'importo complessivo dell'intervento è di € 300.000,00, comprensivo di Iva ed

oneri, nonché del servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza;

- ai fini della definizione consensuale del corrispettivo delle prestazioni ordinate, nel rispetto del comma 3 dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 e in relazione alla nuova disciplina sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, si è poi proceduto all'espletamento di trattativa diretta con Marchesi Movimento Terra Srl (C.F. e P.IVA 03031811205), TD n. 5107508, attraverso la Piattaforma Digitale di Approvvigionamento certificata «Acquistinretepa» in esito alla quale il citato operatore economico ha confermato l'importo a base d'asta;

- successivamente alla presa d'atto del verbale e della perizia giustificativa da parte del Sindaco Metropolitano, il Consiglio della Città Metropolitana di Bologna, con delibera n. 13 del 26/03/2025, ha proceduto al riconoscimento del debito fuori bilancio e con determinazione dirigenziale n. 799 del 15/04/2025 è stata disposta la conferma dell'ordine conferito a Marchesi Movimento Terra srl (C.F. - P.I. 03031811205), per un corrispettivo di € 217.000,001 oltre Iva 22% pari ad € 47.740,00 per complessivi € 264.740,00 ed è stato assunto il corrispondente impegno di spesa n. 2497/2025, gravante sul capitolo S 205100/6 - Beni immobili - servizio manutenzione e sicurezza ambientale - Cdc 011 – anno 2025 (Cod. SIOPE 2020109012) Bilancio di previsione 2025/2027;

- in data 23/04/2025 è stato acquisito agli atti dell'Ente il Progetto per i lavori in somma urgenza sopradescritti, redatto dal Dott. Geol. Claudio Cinti e approvato dal Dott. Geol. Alessandro Zanna (PG 42511/2025) dal quale risulta un importo lavori di € 212.000,00, di cui oneri relativi al costo della manodopera per € 25.000,00, oltre oneri della sicurezza pari ad € 6.515,75, per l'importo complessivo di € 217.000,00, oltre Iva pari a € 47.740,00.

- RUP dei lavori di cui al presente atto è l'Ing. Maurizio Martelli, ai sensi dell'art.

15 del Codice;

- tenuto conto della modalità dell'affidamento, avvenuto in circostanze di somma urgenza, nonché della tempistica ristretta per lo svolgimento delle prestazioni, si è ritenuto non necessario acquisire la garanzia definitiva;

- le verifiche sul possesso dei requisiti in capo all'Appaltatore, effettuate successivamente all'aggiudicazione in applicazione dell'art. 140, comma 7 del D.Lgs. 36/2023, si sono concluse con esito positivo, come riportato nella scheda riepilogativa dei controlli in atti al PG 23403/2025.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del contratto

1. La Città metropolitana affida **l'appalto relativo ai lavori in oggetto** all'Appaltatore che, come sopra costituito accetta sotto l'osservanza piena, assoluta, ed inscindibile delle condizioni previste dalla citata determina dirigenziale di aggiudicazione nonché delle condizioni e modalità di cui al presente contratto e di cui ai documenti elencati all'articolo 2.

2. Il contratto è stipulato **a misura**.

Articolo 2 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti:

a) Capitolato speciale d'appalto redatto dall'ufficio tecnico;

b) Relazione generale;

c) Computo metrico estimativo;

d) Elaborati grafici progettuali n. 8;

e) Piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi degli artt. 90 e 91 del

D.Lgs n.81/2008;

f) Patto d'integrità in materia di contratti pubblici.

2. I documenti indicati non vengono materialmente allegati al presente contratto e

restano depositati nel fascicolo 4/2025; si specifica che, ancorché non materialmente

allegato, è da intendersi quale parte del contratto anche il Capitolato generale

d'appalto approvato con D.M. LL.PP. del 19 aprile 2000 n. 145 per le parti non

abrogate.

Articolo 3 - Norme da applicare all'appalto

1. Si applicano all'appalto, oltre a quanto previsto dal presente contratto d'appalto e

dal Capitolato speciale, le norme statali e regionali in materia di opere pubbliche, di

sicurezza nei cantieri, di tutela del lavoro, di tutela ambientale e di regolazione dei

negozi giuridici (contenute in leggi, regolamenti, decreti, circolari). Un elenco a

mero titolo esemplificativo e non esaustivo è riportato nell'allegato sub 1al presente

contratto, parte integrante e sostanziale. Si richiamano gli obblighi previsti in tema

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 che l'Appaltatore si

impegna specificamente ad applicare anche nei rapporti con i

subappaltatori/subcontraenti.

Articolo 4 - Corrispettivo dell'appalto

1. Il corrispettivo dovuto dalla Città metropolitana all'Appaltatore per il pieno e

perfetto adempimento del contratto è fissato in € 212.000,00 (Euro

duecentododicimila/00), comprensivo degli oneri relativi al costo del personale pari



a € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00), oltre ad oneri per i costi della sicurezza pari a € 6.515,75 (Euro seimilacinquecentoquindici/75), non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 217.000,00 (duecentodiciasettemila/00).

Tale importo è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale, nella quale il Direttore dei Lavori (d'ora innanzi anche "DL") terrà conto delle eventuali diminuzioni, aggiunte o modificazioni apportate al progetto originale.

2. Al presente appalto si applica la revisione prezzi ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022, convertito in L. 28 marzo 2022, n. 25.

Articolo 5 - Variazioni al progetto ed al corrispettivo

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal Direttore dei lavori (d'ora innanzi anche "DL") e preventivamente approvata dalla Città metropolitana nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 nonché agli Allegati II.14 e II.16 del medesimo D.Lgs. 36/2023.

2. In caso di varianti sarà redatta ed approvata, ove prevista dalle norme citate, una perizia contenente tutti i patti e condizioni relativi anche ad eventuali nuovi prezzi non previsti nell'Elenco prezzi unitari posto a base di gara.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 6 - Tempo utile per dare compiuti i lavori

1. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stabilito in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'ordine di immediata esecuzione. I tempi di cui sopra, ai sensi dell'art. 40, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, sono comprensivi dei giorni di prevedibile andamento stagionale sfavorevole, pertanto per tali motivi non potrà essere concesso alcun differimento del termine di ultimazione dei lavori.

2. Il certificato di ultimazione verrà redatto dal DL, ai sensi dell'art. 12 del D.M. n.

49/2018, a seguito di comunicazione dell'Appaltatore e potrà prevedere

l'assegnazione di un termine perentorio, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del DL come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

3. La Città metropolitana si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate alle condizioni indicate all'art. 24 dell'Allegato II.14 al Codice.

4. Le eventuali proroghe all'ultimazione dei lavori saranno concesse dal RUP nei termini e con le modalità previste termini e con le modalità previste dall'art. 121, comma 8, del Codice.

Articolo 7 - Programma esecutivo dei lavori

1. Tenuto conto della modalità dell'affidamento avvenuto in circostanze di somma urgenza, nonché della tempistica ristretta per lo svolgimento delle prestazioni, si è ritenuto non necessaria l'acquisizione del programma esecutivo dei lavori.

Articolo 8 – Penalità in caso di ritardo

L'Ente applicherà una penale dell' **1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo non giustificato nella ultimazione dei lavori, trattenendo il relativo importo dalla rata di saldo, in sede di conto finale: qualora l'importo complessivo della penale superi il 10% dell'importo contrattuale, potrà risolvere il contratto.

Articolo 9 - Sospensioni dei lavori

1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori saranno disposte ai sensi i dei lavori

saranno disposte ai sensi dell'art. 121 del Codice e dell'art. 8 dell'Allegato II.14 al medesimo Codice.

Articolo 10 - Pagamenti in acconto e pagamento a saldo

1. La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata sulla base dei prezzi indicati nell'elenco prezzi unitari di progetto (costituenti i prezzi unitari contrattuali).

2. I pagamenti verranno effettuati al maturare di stati di avanzamento dei lavori (d'ora innanzi anche "SAL") di importo netto non inferiore a € 100.000,00, al lordo della ritenuta dello 0,50% di cui ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 11, comma 6, del Codice; le ritenute possono; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di

liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Città metropolitana del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). L'Appaltatore è tenuto ad emettere le fatture relative ai pagamenti in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio per la fatturazione alle Pubbliche Amministrazioni (codice univoco ufficio UFWYWE); le fatture dovranno riportare gli estremi della determina di affidamento con impegno di spesa, il CUP e il CIG.

4. Il pagamento della prima rata di acconto non potrà comunque essere effettuato se non dopo la stipula del contratto.

5. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal DL qualora ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

6. La redazione, da parte del Direttore dei Lavori, di ciascun SAL avverrà entro 30 **giorni** dal raggiungimento dell'importo stabilito al comma 3 del presente articolo

(importo ricavato dall'annotazione delle lavorazioni sul registro di contabilità)

dall'annotazione delle lavorazioni sul registro di contabilità), ai sensi e per gli effetti

di cui all'art. 125, comma 3, del Codice. Ai sensi dell'art. 125, comma 5, del Codice,

il certificato di pagamento sarà emesso dal RUP non oltre 7 giorni dalla data di

emissione del SAL da parte del DL, fatta salva l'acquisizione del DURC in corso di

validità. Successivamente l'Appaltatore potrà emettere la relativa fattura. Il

pagamento avverrà, tramite relativo mandato, entro 45 giorni dall'adozione del SAL;

detto termine viene espressamente pattuito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125,

comma 2, del Codice, in ragione della natura particolare del contratto, trattandosi di

opera pubblica, al fine di consentire lo svolgimento di tutte le procedure connesse.

7. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del

cottimista entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi

confronti, la Città metropolitana sospenderà il successivo pagamento a favore

dell'Appaltatore.

7 bis. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale

dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Ente trattiene

dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il

successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei

lavori, la cassa edile.

7 ter. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale

dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, il RUP invita

per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi

entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e

motivatamente la fondatezza della richiesta entro il predetto termine, la Città

metropolitana paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni

arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore.

8. In corrispondenza di ogni SAL, verrà corrisposta all'impresa la quota parte di oneri della sicurezza proporzionale all'importo dello stesso SAL.

9. I pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT 12 M 02008 37002 000100975375 sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone: Marco Marchesi C.F. MRCMRC80M02A944I.

10. Il conto finale dei lavori dovrà essere compilato dal DL entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, e trasmesso al RUP che dovrà invitare l'Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 giorni l'Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 giorni, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. e), dell'Allegato II.14 al Codice; qualora l'Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il medesimo sarà considerato come da lui definitivamente accettato.

11. Ai sensi dell'art. 125, comma 7, del Codice, il certificato di pagamento della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, sarà emesso entro 7 giorni dal Certificato di regolare esecuzione, fatta salva l'acquisizione del DURC in corso di validità, nonché del DURC di congruità come previsto al successivo art. 12. Il relativo pagamento sarà effettuato entro i successivi 45 giorni; detto termine viene espressamente pattuito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125, comma 2, del Codice, in ragione della natura particolare del contratto trattandosi di opera pubblica, al fine di consentire lo svolgimento di tutte le procedure connesse. È facoltà dell'Ente provvedere all'emissione di un ultimo SAL, qualunque sia il suo importo, prima del conto finale.

12. Ai sensi dell'art. 117, comma 9, del Codice il pagamento della rata di saldo è

subordinato alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di una garanzia fideiussoria pari all'importo della rata stessa, maggiorata dell'IVA e degli interessi legali calcolati per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. In mancanza il termine per l'emissione del certificato di pagamento della rata di saldo resterà sospeso e non saranno dovuti interessi per il ritardo. L'Appaltatore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. L'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore non è comunque subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

13. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile.

14. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori.

Articolo 11 - Pagamenti per lavori non previsti – Nuovi prezzi

1. Per l'esecuzione di lavorazioni non previste, per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi, a norma dell'art. 5, comma 7, dell'Allegato II.14 al Codice, che sono soggetti al ribasso d'asta.

2. L'approvazione dei nuovi prezzi compete all'Ente su proposta del RUP qualora tali nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'Ente può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Articolo 12 – Ulteriori oneri a carico dell’Appaltatore

1. All’inizio dei lavori l’Appaltatore dovrà effettuare la denuncia di nuovo lavoro (DNL) all’Ente competente.
2. Durante l’esecuzione l’Appaltatore dovrà osservare le disposizioni dei piani di sicurezza indicati all’art. 2 del presente contratto.
3. Ai fini del pagamento degli Stati di avanzamento lavori, se previsti, e/o del conto finale, la Città metropolitana acquisirà direttamente il DURC.
4. In occasione della presentazione dell’ultimo SAL/conto finale, l’Appaltatore provvede a richiedere alla Cassa edile competente la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva ai sensi del D.M. n. 143 del 25/06/2021. L’attestazione di congruità costituisce requisito imprescindibile per il pagamento del saldo finale da parte dell’Ente.
5. Ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 16-terdel D.Lgs 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 ed inerente all’attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, c.d. “*pantouflage*” o “*revolving doors*”, l’Appaltatore dichiara espressamente di non aver concluso, e si impegna a non concludere, contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito, e si impegna a non attribuire, incarichi ad ex dipendenti dell’Ente che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultimo nei confronti dell’Appaltatore medesimo, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.
6. Al verificarsi di tale ipotesi l’Ente provvederà a segnalare l’accaduto all’ANAC, all’Appaltatore verrà inibita la possibilità di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Articolo 13 - Cessione del contratto – Cessione dei crediti

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Ai sensi dell'art. 120, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 per le cessioni di crediti si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Con la certificazione dei crediti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25/06/2012, L'Ente accetta preventivamente la possibilità che il credito venga ceduto a banche o intermediari finanziari abilitati ai sensi della legislazione vigente.

3. Il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato al RUP, Via San Felice n. 25, Bologna.

4. La cessione del credito è efficace ed opponibile se entro 45 giorni dalla notifica di cui al punto precedente non viene rifiutata con atto notificato a cedente e cessionario.

Art. 14 - Disciplina delle riserve - Contestazioni tra la Città metropolitana e

l'Appaltatore

1. In linea di principio, l'iscrizione delle riserve è finalizzata ad assicurare all'Ente, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilità, delle eventuali pretese economiche avanzate dall'Appaltatore e l'adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti. Non costituiscono riserve:

- a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;
- b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
- c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;

d) le contestazioni circa la validità del contratto;

e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione

appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;

f) il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

a) la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;

b) l'indicazione degli ordini di servizio, emanati dal DL, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;

c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;

d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;

e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del DL che potrebbero comportare la responsabilità dell'Appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

3. L'Appaltatore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

4. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine di cui al comma 3, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

Articolo 15 - Risoluzione del contratto

1. La Città metropolitana potrà procedere alla risoluzione del contratto oltre che nei casi specificatamente richiamati dai singoli articoli del presente contratto, specificamente richiamati dai singoli articoli del presente contratto, nei casi previsti dall'art. 122 del Codice.

2. La Città metropolitana, inoltre, potrà procedere, ai sensi dell'art. 1456 c.c., alla risoluzione del contratto in caso di:

i. violazione da parte dell'Appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici nazionale (DPR n.62/2013) e del Codice di Comportamento dell'Ente, *per quanto compatibili, Codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consultabili nella home page del sito della Città metropolitana, alla sezione*

Amministrazione Trasparente/disposizioni generali/atti generali/codice

disciplinare e codice di condotta/codice di comportamento della Città

metropolitana di Bologna e di cui, con la firma del presente atto, si dichiara di

avere piena conoscenza. Il rispetto degli obblighi in essi contenuti riveste

carattere essenziale della prestazione e la loro violazione potrà dar luogo alla

risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456

del Codice civile.

ii. violazione del Patto di integrità adottato dall'Ente e sottoscritto dall'Appaltatore con il presente contratto.

3. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DL, propone la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

4. In qualsiasi caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore avrà diritto solamente al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti; tale importo sarà decurtato della somma corrispondente agli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

5. In qualsiasi caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore, entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Città metropolitana, dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà e ad immettere nel possesso del cantiere il nuovo Appaltatore.

Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare tale adempimento.

Articolo 16 - Recesso dal contratto e riconoscimento del decimo

1. Il presente contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato qualora dalla documentazione successivamente pervenuta emergesse la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l'Ente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, e con le modalità precisate dall'art. 123 del Codice e dall'art. 11 dell'Allegato II.14 allo stesso Codice.

Articolo 17 - Contenzioso e definizione delle controversie

1. Ricorrendone i presupposti si applica l'art. 210 del Codice, "Accordo bonario per i lavori". È escluso in ogni caso il ricorso all'arbitrato.

2. Le parti concordano che il Foro competente in merito alle controversie giudiziarie è quello di Bologna.

3. In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, nel corso delle procedure di cui sopra.

Articolo 18 – Regolare esecuzione, gratuita manutenzione

1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso due mesi da quest'ultimo termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche in assenza di atto formale di approvazione. **Quanto sopra viene espressamente pattuito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4,**

comma 6, del D.Lgs. n. 231/2002.

2. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Città metropolitana prima della emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione. Qualora egli non provvedesse alla manutenzione, anche a seguito di diffida da parte del DL a intervenire entro e non oltre un certo termine, si procederà d'ufficio addebitandogli la spesa.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo e inerente alla regolare esecuzione dei lavori, si rimanda all'art. 116 del Codice e alla Sezione III dell'Allegato II.14 dello stesso Codice.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 19 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, nonché l'art. 36 della Legge 20 maggio 1970 n. 300.

2. L'Appaltatore dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori in appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti alla data dell'offerta, per la categoria e nella località in cui si eseguono i lavori, ivi comprese eventuali successive modifiche e integrazioni intervenute anche a seguito della successiva stipulazione di nuovi CCNL.

3. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro rinnovazione. Detti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. L'Appaltatore è inoltre responsabile in rapporto alla Città metropolitana dell'osservanza delle norme di cui al presente punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

4. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Articolo 20 - Subappalto

1. E' ammesso il ricorso al subappalto con le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente (art. 119 del D.Lgs. 36/2023).

1-bis. La Città metropolitana acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

2. L'Appaltatore si impegna a verificare l'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore e dei sub-contraenti sulla base della documentazione di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 81/08 nonché a inserire nel contratto con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. 136/10.

3. Al fine di consentire la verifica prevista all'art. 3, comma 9, della L. 136/2010, l'Appaltatore deve trasmettere i contratti alla Città metropolitana.

4. L'Appaltatore si impegna altresì ad inserire nel contratto con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, le clausole previste nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici pena, in caso contrario, il diniego delle eventuali rispettive autorizzazioni.

5. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive, la Città metropolitana pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione.

Articolo 21 - Garanzia definitiva

1. Tenuto conto della modalità dell'affidamento, avvenuto in circostanze di somma urgenza, nonché della tempistica ristretta per lo svolgimento delle prestazioni, si è ritenuto non necessario acquisire la garanzia definitiva.

Articolo 22 - Assicurazioni per il danneggiamento o la distruzione di opere e/o impianti e per responsabilità civile verso terzi

1. Ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice, l'Appaltatore ha costituito e trasmesso la copertura assicurativa (polizza n.1/35415/60/190410971, emessa il 13/01/2025, rilasciata da Unipol Sai Assicurazioni in atti al PG 27878/2025).

Art.23 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e dell'art. 14 del Regolamento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, il trattamento dei dati personali forniti dalle parti è finalizzato esclusivamente all'esecuzione del presente contratto ed al compimento degli atti conseguenti, ed avverrà a cura di personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, cui sono impartite idonee istruzioni di ordine a misure, accorgimenti, modus operandi; tutti volti alla concreta tutela dei



dati personali, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Alle parti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento Europeo 679/2016 e agli artt. 15 e segg. del Regolamento metropolitano, esercitabili presentando apposita istanza alla Città Metropolitana di Bologna – Settore Strade e Sicurezza - Via San Felice n. 25, 40122 Bologna, e-mail amministrativolavoripubblici@cittametropolitana.bo.it.

L'Appaltatore si obbliga, con la sottoscrizione del presente contratto, ad effettuare il trattamento dei dati personali per conto della Città metropolitana di Bologna, titolare del trattamento, in conformità alla citata normativa.

Articolo 24 - Validità e spese di contratto

1 Il presente contratto, redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, è valido ed efficace ad ogni effetto dalla data di stipulazione.

2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, come pure i relativi tributi fiscali, eccetto l'IVA, sono a carico dell'Appaltatore. In particolare l'imposta di bollo relativa al presente contratto è stata versata in applicazione dell'art. 18, comma 10, del Codice (documentazione in atti al PG 27878/2025).

3. Ai sensi del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Il presente contratto viene dalle parti letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale); si è provveduto a verificare che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f) del citato decreto.

Le parti dichiarano di accettare espressamente le seguenti clausole contrattuali



-termine per l'emissione degli acconti (art. 9, c. 6);

-termini per l'emissione del conto finale (art. 9, c. 10);

-termine per il pagamento della rata di saldo (art. 9, c. 11);

-termine per l'emissione del certificato di collaudo (art. 17, c. 1)

La sottoscrizione del presente atto vale quindi, con riferimento alle clausole di cui ai punti precedenti, come doppia sottoscrizione ai sensi degli articoli 1341-1342 del codice civile.

Firmato digitalmente da:

La Città Metropolitana di Bologna (Dott. Ing. Maurizio Martelli)

L'Appaltatore (Dott. Marco Marchesi)

Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MARTELLI il 01/09/2025 10:52:11
MARCHESI MARCO il 28/08/2025 16:34:30
Protocollo Generale: 2025 / 55508 del 01/09/2025

**ALLEGATO 1-CONTRATTO PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA A
SEGUITO DEGLI EVENTI METEREologici VERIFICATISI A PARTIRE
DAL 17 OTTOBRE 2024 SULLA S.P. 36 IN COMUNE DI PIANORO E SAN
LAZZARO DI SAVENA – CUP C57H25000050003 – CIG B60751C7A8.**

**Elenco a mero titolo esemplificativo e non esaustivo delle regole e norme
tecniche ed amministrative obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di
legge in ambito comunitario, statale, regionale e comunale che riguardino**

l'intervento:

- il D.Lgs. 36/2023(Codice dei Contratti Pubblici);
- il Regolamento approvato con D.M. MIT 7 marzo 2018, n. 49;
- le disposizioni in vigore del Capitolato generale d'appalto di cui al D.M.LL.PP. 19
aprile 2000 n. 145;
- il D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 81/2008;
- Legge 136/2010 tracciabilità dei flussi finanziari
- le norme vigenti in materia di assunzioni (comprese quelle obbligatorie e le
garanzie per i disabili), tutela dei lavoratori, assistenza sociale, assicurazione e
prevenzione degli infortuni dei lavoratori;
- le disposizioni vigenti in materia di trattamento economico e normativo della
manodopera;
- la legislazione in materia di circolazione stradale, tutela e conservazione del
territorio e dell'ambiente;
- le norme in materia di prevenzione mafiosa;
- le disposizioni in materia di impiantistica e di sicurezza degli impianti.